

più o meno hanno perturbato la legge bancaria.

Perciò essa ha ritenuto che non si debba così di straforo toccare una legge fondamentale tanto importante come la legge bancaria e che qualunque modificazione alla legge bancaria debba farsi con legge speciale.

Quindi, sebbene il provvedimento potesse anche apparire buono, non mancando al ministro il mezzo di poterlo ottenere mediante altra via, la Giunta ha proposto di sopprimere questo terzo articolo.

Questo è stato l'unico concetto che ci ha guidato nella nostra proposta di soppressione.

Di Broglio, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Broglio, ministro del tesoro. Brevissime parole. Non vorrei che l'affermazione troppo recisa, dell'onorevole Zeppa circa le difficoltà artificiali che si frapporterebbero dagli Istituti di emissione alle operazioni di smobilizzazione..

Zeppa, della Commissione. Bisognerebbe sapere quello che succede!

Di Broglio, ministro del tesoro. ... allarmasse la Camera.

Non credo sia ora il caso di aprire tale discussione, ma debbo dichiarare, per debito di lealtà, che assolutamente di questi artifici di ritardi io non ho sentore. Invece ho potuto spesso verificare che quando un affare di smobilizzazione si è presentato in condizioni appena discrete gli Istituti di emissione lo hanno accettato.

Presidente. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio Decreto 9 ottobre 1900, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1902. »

(È approvato).

Art. 2.

« Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, le age-

volezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione. »

(È approvato).

Per l'articolo terzo l'onorevole ministro ha dichiarato di accettarne la soppressione.

Presidente. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di oggi.

Approvazione del disegno di legge per la proroga del termine per la circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine per la circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 370-A).

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi iscritti, passeremo alla discussione dell'articolo unico.

« I buoni agrari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, in conformità della legge 21 giugno 1869, che autorizza la formazione di Società ed Istituti di credito agrario, cesseranno di avere corso col 31 dicembre 1906. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1916 saranno prescritti a favore dell'Istituto emittente.

« Sino al 31 dicembre 1906 l'Istituto predetto potrà fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute nella legge predetta che per esso soltanto continuerà ad aver vigore per il detto periodo di tempo.

« La circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena non potrà eccedere l'ammontare che sarà determinato da nuovo accertamento da farsi entro il 31 dicembre 1901. »

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata di oggi.

Approvazione del disegno di legge sulle Casse di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.